

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ED IL COMUNE DI PIATEDA PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

Premesso che l'art. 11 del D.lgs. 18.8.2000 n.267 prevede che le Comunità Montane possano istituire il Difensore Civico, quale garante del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa;

Che l'art. 28, primo comma, dello stesso D.lgs. n.267/2000 prevede che alla Comunità Montana spetta l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni, ... o l'esercizio di ogni altra funzione ad essa conferita dai Comuni ...;

Ricordato che a ciascuna Amministrazione compete la facoltà di disciplinare, con apposito regolamento, l'elezione, le prerogative ed i mezzi a disposizione del Difensore Civico, nonché i rapporti con l'organo rappresentativo;

Considerato che lo Statuto della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, all'art.36 – comma 4, prevede che l'Assemblea possa deliberare accordi con uno o più Comuni per l'utilizzo da parte di questi del servizio del Difensore Civico comunitario sotto forma di specifica convenzione che definisca tempi, modi e costi;

Osservato che la presente convenzione ha carattere esclusivamente operativo, essendo affidato all'autonomia di ciascun Ente il compito di delineare, con precisione, le prerogative e le funzioni del Difensore Civico mediante norme statutarie e regolamentari;

Tutto ciò premesso,

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio, nella persona del suo Presidente Costantino Tornadù, nato a Torre Santa Maria (SO) il 23.05.1966, domiciliato per la carica presso la sede comunitaria, in Sondrio, Via N. Sauro n.33;

Il Comune di Piateda, nella persona del Sindaco pro-tempore Martina Simonini, nata a Sondrio il 28.10.1960, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Piateda, Via Ragazzi del '99 n. 1;

convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

1. La presente convenzione viene stipulata, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.267/2000, tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ed il Comune di Piateda per concordare modalità d'impiego, in forma associata, del Difensore Civico a favore dei cittadini, che l'Assemblea comunitaria ha nominato nella persona della dott.ssa Arianna Caprinali.

Art. 3

1.Con la presente convenzione le parti intendono garantire all'interno di ciascun Ente il servizio del medesimo Difensore Civico secondo le esigenze di ciascuno, con oneri a totale carico della Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

Art. 4

1. Il Difensore Civico svolge le funzioni di garanzia e di imparzialità del buon andamento della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e del Comune di Piateda in conformità a modalità e termini previsti nei rispettivi Statuti e recepiti nel presente accordo.

Art. 5

1. La durata della convenzione è stabilita in anni cinque, a partire dalla data di sottoscrizione della stessa; essa cesserà, comunque, con l'elezione del nuovo Difensore Civico da parte di una delle due amministrazioni.

Art. 6

1. Le istanze dirette al Difensore Civico, sia verbali che scritte, potranno essere indirizzate sia presso il Comune che presso la Comunità Montana Valtellina di Sondrio.
2. Nel primo caso il Comune provvederà direttamente a indirizzare ogni comunicazione e a trasmettere la relativa istanza al Difensore Civico presso la Comunità Montana.
3. Ove la richiesta non possa essere soddisfatta mediante semplice risposta scritta il Difensore Civico provvede a convocare il richiedente presso gli Uffici della Comunità Montana.

Art. 7

1. Il Comune può mettere a disposizione del Difensore Civico un locale per l'espletamento delle sue funzioni. In tal caso le spese relative al locale, nonché quelle attinenti agli arredi, alle attrezzature e al personale, sono a totale carico del Comune.

Art. 8

1. Il Difensore Civico nominato dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio estende il proprio servizio, a seguito di corrispondente deliberazione del Consiglio Comunale, anche a favore del Comune che è parte della presente convenzione.
2. Tale attività viene svolta nei locali e con i mezzi messi a disposizione dalla Comunità Montana, presso la sede della stessa, in Sondrio – Via Nazario Sauro n.33.
3. Il compenso del Difensore civico, determinato dall'Assemblea della Comunità Montana all'atto della nomina, è a carico della Comunità Montana.

Art. 9

1. Le parti si impegnano ad effettuare un esame contestuale dei reciproci rapporti in relazione al servizio del Difensore Civico almeno una volta all'anno nonché ogniqualvolta sia ritenuto opportuno anche da una sola di esse.

Art. 10

1. E' facoltà delle parti recedere in qualsiasi momento dalla convenzione, dandone comunicazione all'altra parte con preavviso, di almeno tre mesi.

Li 3 agosto 2005

Comunità Montana Valtellina di Sondrio

Il Presidente (Costantino Tornadù) _____

Comune di Piateda

Il Sindaco (Martina Simonini) _____

/convenzione 1 comune